COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Settore 3

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI CESENATICO – PERIODO 01/07/2024 -30/06/2026

ELABORATO N. 4 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE

==========

TITOLO I° - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1- Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Cesenatico per il periodo 01/07/2024 – 30/06/2026, da svolgersi nei 2 Cimiteri del Comune di Cesenatico (Capoluogo e Sala), nonché tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato /disciplinare descrittivo e prestazionale.

L'appalto è finalizzato allo svolgimento delle attività connesse:

1. alle sepolture per inumazione e tumulazione di cadaveri, di resti mortali, resti ossei e ceneri, esumazioni ordinarie programmate e straordinarie e delle operazioni quali ricevimento feretri, movimentazione feretri in fosse, loculi e tombe, collocazione resti mortali, resti ossei, ceneri, interventi igienico-sanitari di sanificazione di loculi, dispersione ceneri in apposita area cimiteriale;
2. servizio di portineria, custodia, sorveglianza e pulizie dei cimiteri, sfalci aree verdi e potatura siepi, manutenzioni ordinarie.

In sede di presentazione dell'offerta potranno essere formulate proposte migliorative relative a:

1. Lavori di manutenzione consistenti in:

   - **Cimitero di Cesenatico**:
     ripristino localizzato di intonaci e tinteggiature di murature e plafoni e lavori accessori.

   - **Cimitero di Sala**:
     risanamento di intonaci ammalorati nelle murature delle recinzioni in corrispondenza dell'ingresso principale (cimitero storico), sistemazione cancelli; ripristini localizzati di intonaco e tinteggiature murature e plafoni.

2. Potature degli alberi ed eventuale abbattimento di piante pericolose nell'intera area delimitata dalle murature di perimetro dei due cimiteri di Cesenatico e di Sala.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

L'appalto ha durata di 2 (due) anni, a partire dal 1° luglio 2024.

Art. 3 -luogo di esecuzione dell'appalto.

I servizi cimiteriali nel Comune di Cesenatico dovranno essere svolti nei seguenti 2 cimiteri:

1) Cesenatico - Via Mazzini n.138;
2) Sala - Via Canale Bonificazione n.574.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto.
L'importo complessivo del servizio oggetto di appalto ammonta a Euro **90.028,00** + IVA, di cui Euro 88.060,00 oggetto di ribasso, ed Euro 1.968,00 + Iva per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 - Modalità di affidamento dell'appalto.
L'appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo B e l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge n.381/91, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, efficienza ed economicità previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 17 luglio 2014 n.12, e dell'art. 30 e 112 del Decreto Legislativo n.36 del 31/03/2023.
Per l'individuazione dei soggetti interessati all'affidamento del servizio, si ricorrerà alla procedura di gara aperta mediante pubblicazione di un bando di gara.
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio della qualità/prezzo ex art.108 del D.Lgs.36/2023.
I criteri di aggiudicazione sono indicati nel bando di gara.

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto.
Il contratto è stipulato in parte a corpo e in parte a misura come definiti all'art.3 dell'allegato I.7 del D.Lgs.36 del 31/03/2023.

Art. 7 - Requisiti di affidamento del servizio.
I requisiti speciali, tecnici ed economici, per poter partecipare alla gara d'appalto sono indicati in dettaglio nell'avviso pubblico di gara.

Si elencano i requisiti di idoneita' professionale, i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale:

Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) iscrizione all'Albo regionale, sezione provinciale, delle Cooperative Sociali di cui all'art.8 della L.n.381/1991, in corso di validità, nella sezione riferita alle cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. n. 381/1991;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato un fatturato globale nel settore di attività oggetto di gara negli ultimi tre esercizi (2021/2022/2023) per un importo non inferiore ad Euro 180.000,00, ex art.100 del D.Lgs.36/2023 da intendersi quale cifra complessiva nel triennio;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) aver espletato negli ultimi tre esercizi (2021/2022/2023) servizi analoghi a quello oggetto di gara con Indicazione degli importi ex art.100 del D.Lgs.36/2023;

b) possesso delle seguenti attrezzature tecniche di base (o equipollenti):
   - n. 1 escavatore o mini escavatore di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali secondari dei cimiteri;

- n. 1 idoneo ponteggio, conforme alle vigenti norme di sicurezza, atto a consentire la tumulazione di feretri nei loculi e nicchie ove risulti impedito l'uso di alzaferetri;
- n.1 cala-feretri per inumazioni;

c) disponibilità di almeno 2 operatori con attestato di frequenza corso per "Operatore Funebre e Cimiteriale" (Necroforo), in attuazione della L.R. 29.07.2004 n. 19;

d) possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
Elaborato n. 1 - Relazione tecnica illustrativa;
Elaborato n. 2 – Preventivo della spesa
Elaborato n. 3 - Elenco prezzi unitari;
Elaborato n. 4 - Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico e prestazionale;
Elaborato n. 5 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e informazione rischi specifici ambientali.
Elaborato n.6 – Scheda tecnica – Criteri di valutazione
Elenco attrezzature Cimitero di Cesenatico
Elenco attrezzature Cimitero di Sala.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare: il D.Lgs.36 del 31/03/2023.

Art.9 - Subappalto
Per il subappalto dei servizi trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs.36/2023.
L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare;
b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in base alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'esecutore. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
L'affidamento di servizi in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell'art.119 del D.Lgs.36/2023, l'esecutore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto ai sensi dell'art. 105 c.9 del Codice;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere ali' Amministrazione, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ex art. 105 c. 9 del Codice.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ex art. 119 c.7 del Codice.
L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione del servizio oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione ali' Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni nei seguenti casi: se trattasi di microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore o su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.
In tutti gli altri casi sarà l'Affidatario a pagare il subappaltatore, con l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL.

Art. 10 - Conoscenza delle condizioni di appalto. Obbligo del sopralluogo.
Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto. Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere svolto secondo le modalità indicate nel bando di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art.11 - Consegna e inizio delle prestazioni.
L'esecuzione del servizio ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 12- Pagamenti.
La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente, dietro presentazione di apposita fattura elettronica e previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del competente ufficio.
La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'Impresa affidataria del servizio.

Art. 13 - Cauzione Provvisoria.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla cauzione provvisoria ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.36/2023 pari all'uno per cento dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di Euro 1.800,56 e costituita, a scelta del concorrente:
a) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La cauzione può essere costituita, anche mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale Crédit Agricole Cariparma S.p.a.**,** filiale di Cesenatico, Via A.Garibaldi, 8/10 - Cesenatico - IBAN IT14L0623024002000030491968**.**
Nel caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
b) avere una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
c) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
d) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Cod. Civ.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
L'inesistenza della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.106 c.10 verrà svincolata con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all'art.53 del D.Lgs.36/2023.
L'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva è ridotto nelle misure indicate all'art.106 c.8 del D.Lgs.36/2023.
Si precisa che:
1) In caso di RTI orizzontale di cui all'art.65 del D.Lgs.36/2023 o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione;
2) In caso di RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
3) In caso di consorzio di cui all'art.65 del D.Lgs.36/2023, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Art. 14 - Cauzione definitiva.
Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.36/2023, l'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.53 pari al 5% per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Le stazioni appaltanti si avvalgono della cauzione secondo quanto previsto dall'art.117 c.3 del D.Lgs.36/2023.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art.117 c.6 del D.Lgs.36/2023.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art.106 c.3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 15 – Criteri di valutazione.
I criteri di valutazione di cui alla scheda tecnica elaborato n.6 saranno indicati nel bando.

Art. 16 - Coperture assicurative.
L'Impresa assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa od al suo personale o quello della/e Cooperativa/e esecutrice/i in relazione alla esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.
L'Impresa deve stipulare, o dimostrare di aver stipulato, una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (R.C.T. R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, includendo i servizi di cui al presente contratto, con l'estensione nel novero dei terzi del Comune di Cesenatico e del Suo Personale per i seguenti massimali:
- R.C.T.: €. 2.000.000,00 unico per danni a cose, persone, animali;
- R.C.O.: €. 2.000.000,00 per evento e €. 1.500.000,00 per persona infortunata.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 17 - Obblighi ed oneri dell'esecutore.
L'appaltatore deve eleggere domicilio nel territorio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Per assicurare il miglior svolgimento dell'appalto, l'esecutore deve far sorvegliare e dirigere le attività relative ai servizi cimiteriali da un responsabile tecnico.
Nell'esecuzione dell'appalto, il responsabile tecnico dell'Impresa è il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dalla Committente. Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal contratto.
L'Impresa dovrà impiegare per l'espletamento del servizio personale idoneo, adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.
Il personale dell'Impresa è tenuto a mantenere il segreto su fatti o circostanze dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio, ed è altresì tenuto a non divulgare qualsiasi informazione di cui sia venuto a conoscenza.

Il personale dell'Impresa, nell'esecuzione del servizio, dovrà indossare apposita divisa.
È fatto divieto al personale dell'Impresa di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di usare attrezzature e macchine presenti nei locali ove si effettua il servizio.
È facoltà della Committente chiedere all'Impresa esecutrice di allontanare il personale che, durante le prestazioni, abbia avuto un comportamento non ritenuto consono. In tal caso, l'Impresa è tenuta a provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro giorni 7 dalla richiesta della stazione appaltante.
L'esecutore è tenuto a nominare entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto un responsabile tecnico al quale è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI.
L'Impresa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere.
L'impresa si impegna alla scrupolosa osservazione di tutti gli obblighi indicati al successivo articolo 17)-Clausola sociale -, relativamente all'inserimento delle persone svantaggiate, alla redazione del progetto di inserimento, alle verifiche in corso d'obbligo, ecc.

Art. 18 - Personale impiegato.
Entro giorni 15 dalla sottoscrizione del contratto, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le generalità complete e le rispettive qualifiche; analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato.
Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa esecutrice dovrà impiegare tassativamente personale alle proprie dipendenze, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
L'Impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e di tutta la normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.
L'esecutore è tenuto, su richiesta della Committente, ad esibire il libro unico del lavoro ed il registro infortuni.
Il personale dell'Impresa dovrà, nell'espletamento del servizio, indossare adeguato vestiario di lavoro. Ogni addetto dovrà inoltre esibire targhetta identificativa riportante le complete generalità.

Art. 19 - Clausola sociale.
L'appalto è riservato a Cooperative Sociali di tipo B e l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'articolo 5, comma l, della Legge n. 381/91, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, efficienza ed economicità previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 17 luglio 2014 n. 12 e dal D.Lgs.36/2023.
L'Impresa dovrà svolgere almeno il 30% del totale monte ore lavorate relative al servizio oggetto dell'appalto con persone svantaggiate, come meglio definite dall' art.4, comma l, della L. 381/1991.
Qualora il personale svantaggiato non sia già in organico all'Impresa aggiudicataria, la stessa dovrà provvedere all'individuazione e all'inserimento delle persone svantaggiate. L'Impresa aggiudicataria dell'appalto avrà l'onere di elaborare il progetto di inserimento lavorativo che dovrà prevedere:
1. il piano operativo e le modalità di impiego dei soggetti svantaggiati;
2. le modalità di verifica in itinere dei progetti e di valutazione dei risultati conseguiti;
3. la corrispondenza, nel limite del possibile, tra attitudini e caratteristiche dei soggetti, dell'intervento e tipo di lavoro offerto;
4. le modalità di formazione professionale permanente delle persone in inserimento.
In sede di valutazione potranno essere imposte specifiche prescrizioni in merito ai contenuti del progetto.
Una volta valutato positivamente il progetto da parte della Stazione Appaltante, con l'eventuale ausilio delle strutture predisposte dal Comune, (con le eventuali prescrizioni aggiuntive), l'Impresa procede all'inserimento lavorativo, comunicando i nominativi e le date degli inserimenti al servizio medesimo.
L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per le quali si è impegnata l'Impresa aggiudicataria deve avvenire entro 60 giorni dall'avvio del servizio. L'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dal loro verificarsi, comunica alla Stazione Appaltante le cessazioni, le quali devono essere ripristinate entro 45 giorni dal verificarsi della cessazione stessa secondo le modalità sopra

previste. In accordo con la Committente, la sostituzione del personale svantaggiato può avvenire oltre il termine previsto per motivi legati alla particolare e specifica situazione del personale svantaggiato da inserire e non dipendenti dall'Impresa.
La valutazione dei progetti sarà effettuata entro il termine di 20 giorni dalla loro ricezione. La mancata risposta entro i 20 giorni varrà quale accoglimento dei progetti individualizzati e l'Impresa può pertanto procedere all'inserimento delle persone svantaggiate.
Salvo diversa indicazione, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare semestralmente alla Stazione Appaltante i seguenti dati relativi allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato:
- elenco del personale impiegato;
- elenco del personale svantaggiato di cui alla presente clausola;
- ore lavorative totali;
- ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato;
- indicazione dell'orario di impiego del personale svantaggiato (tempo pieno o part time).

L'Impresa aggiudicataria, dietro convocazione della Stazione Appaltante e col coinvolgimento delle strutture che hanno collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, partecipa a periodici incontri di verifica relativi all'andamento del progetto complessivo di reinserimento sociale e dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate.
L'Impresa è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte della stazione Appaltante, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti.
In caso di violazioni rispetto alla presente clausola l'Amministrazione provvede a diffidare l'Impresa aggiudicataria affinché rimuova entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell'Appaltatore.
L'Impresa si obbliga ad attuare, a proprie cure e spese, tutte le eventuali migliorie offerte in sede di gara (offerta migliorativa), se accettate e ritenute valide dalla Committente.

Art. 20 - Attrezzature e materiali impiegati nell'esecuzione del servizio

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, sono in parte di proprietà del Comune di Cesenatico e dati in comodato alla Società ed in parte della Società. Tali mezzi ed attrezzature saranno esattamente individuati ed allegati al contratto di appalto. L'Impresa è responsabile della manutenzione, gestione, verifiche, controlli sulla sicurezza, e responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nell'utilizzo di tali attrezzature durante lo svolgimento del servizio.
I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati e a carico della Società. Resta inteso che la Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
L'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi e strumenti impiegati nel servizio.
Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge e tutti gli oneri per il loro funzionamento e per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'Impresa. I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

Art. 21 - Uso del logo aziendale.

Qualora richiesto dalla Committente, l'Impresa è tenuta ad apporre sui propri mezzi, impegnati nella esecuzione del servizio in oggetto, dei tappetini adesivi calamitati recanti il logo aziendale della Committente e l'indicazione "SERVIZI SVOLTI PER CONTO DEL COMUNE DI CESENATICO". I Tappetini adesivi calamitati saranno forniti dalla Committente e dovranno essere restituiti a fine servizio.
Ogni altro uso del logo aziendale della Committente, in attività, luoghi o tempi non previsti dal presente capitolato, è vietato.

Art. 22 - Verifica delle prestazioni.
A richiesta della Committente sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il responsabile tecnico dell'Impresa e con il soggetto incaricato dalla stazione appaltante per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.
Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.

Art. 23- Sicurezza.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 al contratto deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nei siti.
L'esecutore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Ai sensi dell'art. 26, comma l, del D.Lgs. 81/2008, l'esecutore deve trasmettere alla Committente il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 24 - Norme generali di sicurezza.
Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.120 c.12 del D.Lgs.36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n.52, previa autorizzazione della Committente.

Art. 26 - Penali.
Le inadempienze e le omissioni dell'Impresa sono soggette alle seguenti penali:
- €. 200,00 (duecento/00) per mancata od incompleta o ritardata esecuzione di una delle prestazioni indicate nell'articolo 33, 33/1, 33/2, del presente capitolato;
- €. 200,00 (duecento/00) per il mancato utilizzo da parte degli addetti di idoneo vestiario da lavoro e del cartellino di riconoscimento;
- €. 500,00 (cinquecento/00) per una grave inadempienza contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'Impresa mediante raccomandata con A/R ovvero mediante PEC. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.
L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Impresa.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'Impresa.
L'applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il committente contesta il fatto all'appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) l'appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà eliminare le ragioni dell'inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante raccomandata R.R.;
3) il committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice;

4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il direttore dell'esecuzione del contratto di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 27 - Definizione delle controversie e foro competente.
Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Forlì.

Art. 28 - Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art.122 del D.Lgs.36/2023.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione del servizio, oppure nel caso di fallimento, o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 29 - Esecuzione in danno.
In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà dell'Amministrazione far eseguire il servizio di pulizia e di manutenzione ad altra ditta in danno dell'Impresa esecutrice.
All'Impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Art. 30 - Recesso.
La Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere ex art.123 del D.Lgs.36/2023.

Art. 31 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell'esecutore tutte le spese, imposte, bolli, diritti di segreteria relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell' esecutore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 32 - Organizzazione del personale.
L'appaltatore deve disporre in modo continuativo (anche durante i periodi di ferie o assenza ad altro titolo, compreso il caso di sciopero del proprio personale) di una dotazione di personale adeguata per garantire i servizi oggetto dell'appalto secondo le previsioni di cui al presente capitolato, anche nell'ipotesi di 2 (due) servizi di sepoltura concomitanti.
Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dalla Committente.
La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale con le modalità fissate nei successivi articoli.
Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute.

L'appaltatore assume l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti detergenti, disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel presente capitolato.
Il personale addetto ai servizi deve indossare una divisa decorosa, di colore scuro, uguale per tutto il personale, e nell'ambito del cimitero deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio, ed eseguire scrupolosamente gli ordini ricevuti dalla Committente.
L'appaltatore deve dimostrare, all'atto dell'affidamento del servizio, la disponibilità fra il proprio personale impiegato nei servizi cimiteriali, di almeno 2 operatori con attestato di frequenza corso per "Operatore Funebre e Cimiteriale" (Necroforo), in attuazione della L.R. 29.07.2004 n. 19.

Art. 33 - Consistenza del servizio

33/1 - Attività e operazioni cimiteriali connesse alle sepolture.
Le attività comprendono: l'inumazione e la tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, la predisposizione delle fosse, le demolizioni murarie a chiusura dei loculi, la chiusura con muratura dei loculi e delle nicchie dopo le tumulazioni, l'effettuazione delle esumazioni ordinarie programmate ed eventualmente quelle straordinarie (richieste dal privato ovvero dall'Autorità Giudiziaria), le estumulazioni e la conseguente raccolta e riordino dei resti mortali *e/o* ossei, ovvero in caso di mancata mineralizzazione del cadavere, l'inumazione nel campo "inconsunti" ovvero il deposito dei resti in camera mortuaria in attesa dell'avvio alla cremazione.

Le operazioni relative possono così riassumersi: tutte le operazioni necessarie alla movimentazione dei feretri nei loculi, tombe e fosse, delle cassettine e delle urne nei colombari, loculi, nicchie e ossario comune ovvero spargimento delle ceneri nell'apposita area, gli interventi igienico-sanitari di sanificazione dei loculi e dei terreni di inumazione.

Sono altresì comprese le attività relative al ricevimento delle salme e dei feretri, al ritiro e controllo della documentazione relativa all'autorizzazione al trasporto, del permesso di seppellimento e della congruità dei dati presenti sul permesso con i dati presenti sul feretro.

L'appaltatore deve attrezzarsi in modo da poter garantire:
- i servizi di ricevimento dei feretri;
- i servizi di sepoltura (inumazione e tumulazione), in ore diverse ed anche in contemporanea, per un massimo di due servizi contemporanei negli orari fissati dagli Uffici Comunali, ad eccezione dei giorni festivi;
- i servizi relativi alle esumazioni ed estumulazioni fissati dall' Ufficio Comunale.

Tutti gli interventi relativi alla predisposizione di ogni servizio (approntamento dell'area di cantiere, scavo delle fosse, installazione degli alzaferetri, abbattimento dell'eventuale muro, pulizia del loculo ecc), devono essere eseguiti con personale numericamente adeguato e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia.
La movimentazione dei feretri deve essere effettuata come segue:
a) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e inumazione di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti del concepimento, di feti, di nati morti, di resti mortali e di cadaveri di bambini (fino a 10 anni), con un minimo di **due operatori**;
b) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e inumazione di resti mortali e di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un minimo di **quattro operatori**;
c) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di nati morti, di resti ossei, di ceneri, di resti mortali e di cadaveri di bambini (fino a 10 anni) nei colombari, con un minimo di **due operatori**;
d) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di resti mortali e di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), con un minimo di **quattro operatori**;
e) ricevimento, trasporto del feretro sul luogo di sepoltura e tumulazione di resti ossei e di ceneri negli ossari, in loculi, tombe e cinerari, con un minimo di **un operatore**;
f) esumazioni ordinarie/straordinarie ed anticipate di resti mortali di feti, nati morti e bambini (fino a 10 anni), con un minimo di **due operatori**;

g) esumazioni ordinarie ed anticipate di resti mortali di adulti (oltre 10 anni), con un minimo di **due operatori**;
h) estumulazioni ordinarie, anticipate e straordinarie di resti mortali e cadaveri di nati morti e bambini (fino a 10 anni) o cadaveri di adulti (oltre 10 anni), da loculi e tombe rialzate, con un minimo di **due operatori**;
i) estumulazioni ordinarie e anticipate di cadaveri di adulti (oltre 10 anni), da tombe interrate, con un minimo di **quattro operatori**;
j) estumulazioni ordinarie e anticipate di resti ossei e di ceneri da ossari e cinerari, con un minimo di **un operatore**;
k) trattamento degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indecomposti) rinvenuti a seguito di esumazione e di estumulazione da tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, ai fini dell'invio alla cremazione o all'inumazione, con un minimo di **due operatori**;
l) raccolta dei resti ossei di resti mortali rinvenuti totalmente scheletrizzati a seguito di esumazione e di estumulazione da tombe individuali in muratura, edicole e tombe di famiglia, con un minimo di **due operatori**.
Laddove è richiesto l'obbligo di un minimo di quattro operatori per la movimentazione dei feretri, l'impiego di personale può essere ridotto fino ad un minimo di due operatori qualora l'impresa si avvalga di idonee attrezzature che consentano la movimentazione dei carichi nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
In tutti i casi suddetti il numero minimo di addetti deve essere adeguatamente integrato qualora le circostanze lo richiedano, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

33/2 - Servizio di portineria, pulizia, custodia* e *sorveglianza dei cimiteri.
Trattasi delle operazioni da svolgersi nei due cimiteri secondo il calendario e la programmazione dell'ufficio, connesse a:
- presenza di personale presso i cimiteri del Capoluogo (Via Mazzini) e di Sala al fine del presidio e delle informazioni richieste dall'utenza, in particolare:
  a) informazioni all'utenza su orari, logistica dei campi e sui servizi, sia quelli svolti dalla ditta che in generale quelli dell'ufficio Cimiteriale;
  b) ricevere e segnalare tempestivamente all'Ufficio Cimiteriale, lamentele, richieste di miglioramento dei servizi e fatti o atti anomali non rientranti nella ordinaria gestione. In particolare, il personale addetto alla custodia e sorveglianza dovrà acquisire eventuali segnalazioni scritte dei frequentatori, nonché riportare su apposita modulistica le segnalazioni verbali;
  c) ricevere o consegnare i cadaveri ed adempiere alle procedure collegate, quali ad esempio ritiro o consegna e controllo dei documenti accompagnatori dei cadaveri (permesso di seppellimento - autorizzazione al trasporto - verbale di cremazione - comunicazioni) e consegna al funzionario incaricato delle annotazioni sui registri cimiteriali; Il ritiro della documentazione di rito non implica il controllo del diritto di ingresso nel cimitero del defunto: la verifica di tale diritto viene effettuata dagli uffici comunali.
  d) dare tutte le necessarie indicazioni al personale delle imprese funebri;
  e) segnalare ai responsabili del servizio comportamenti in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria e, in caso di necessità, attivarsi senza indugio per fare intervenire la Polizia Municipale e la Forza Pubblica.
  f) prestazioni relative alle pulizie dei vialetti interni, delle aree pubbliche interne e dei porticati, pulizia delle aree verdi, degli uffici, della camera mortuaria, della cappella e dei servizi igienici, dei cesti portafiori e portarifiuti;
  g) taglio periodico dell'erba nelle aree verdi, potatura delle siepi nelle aree interne ed esterne di pertinenza dei cimiteri;
  h) manutenzioni ordinarie: in particolare piccole manutenzioni a rubinetterie, piccole riparazioni, sostituzione vetri, pulizia saltuaria condutture fognarie interne.

Per lo svolgimento del servizio di custodia, la Società dovrà utilizzare i locali ad uso guardiola/portineria esistenti presso il cimitero stesso.
Il personale dovrà avere perfetta conoscenza del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Il personale deve essere adeguatamente formato in merito alle disposizioni legislative vigenti in materia e alle procedure operative adottate.
Il personale dovrà indossare una divisa idonea al luogo e un tesserino di riconoscimento; dovrà inoltre utilizzare i D.P.I. previsti in relazione al tipo di attività da svolgere.
E' fatto obbligo a tutto il personale di mantenere il massimo riserbo in merito alle notizie, informazioni e dati personali relativi ai defunti depositati presso i locali del cimitero.

Art. 34 - Mezzi ed attrezzature del servizio.
L'appaltatore deve disporre, all'atto dell'affidamento del servizio, del personale, mezzi, attrezzature e materiali necessari ad assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle esigenze del servizio.
I mezzi e le attrezzature di servizio indicate nel precedente articolo 7 devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'appaltatore per tutta la durata del contratto.
La restante attrezzatura, necessaria comunque all'espletamento del servizio, di proprietà del Committente, sarà concessa in comodato gratuito all'appaltatore e risulterà da apposito elenco allegato al contratto.
L'appaltatore deve depositare, entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, idonea documentazione comprovante la piena disponibilità della suddetta dotazione minima.
Tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione per lo svolgimento del servizio, compresi quelli di proprietà del Comune affidati in comodato alla Società, devono essere tenuti in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione. In particolare, in conformità alle prescrizioni tecniche e normative, devono essere puntualmente eseguite, alle scadenze prefissate, le verifiche tecniche e funzionali da parte della Società, dando prova alla Committente della loro avvenuta esecuzione a semplice richiesta della stessa.

Art. 35 - Rifiuti cimiteriali.
L'appaltatore, nell'osservanza delle legislazioni vigenti, deve provvedere allo smaltimento, a sue cure e spese, di tutti i rifiuti cimiteriali comunque derivanti dalle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni).
I rifiuti cimiteriali dovranno essere contenuti entro gli appositi contenitori (sacchi) che periodicamente e dietro richiesta della Committente, vengono ritirati da parte dell'operatore del Servizio Pubblico (Hera), ovvero negli appositi contenitori per quanto riguarda detriti e materiale edilizio.
Qualora richiesto dalla famiglia, ogni elemento decorativo (vasi e decori in metallo, fotografie, statue, opere artistiche in genere) rimossi dai monumenti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione, deve essere accantonato per la eventuale consegna ai familiari interessati. Altrettanto dicasi per eventuali oggetti di valore rinvenuti durante le operazioni di esumazione e di estumulazione.

Art. 36 - Sepoltura di cadaveri, ceneri, resti mortali e resti ossei.
La sepoltura con il sistema di inumazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in feretro di legno, in una fossa di altezza m. l,50 - 2,00 largh. m. 0,80 lungh. m. 2,20 - 2,50 realizzata in campi appositamente destinati all'interno del sedime cimiteriale, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità (rif. CAPO XIV D.P.R. 10/09/1990 n.285 e art.2 Regolamento Regionale 23/05/2006 n.4).
La sepoltura con il sistema della tumulazione consiste nel seppellire il cadavere, racchiuso in doppia cassa (di legno e di metallo) nei loculi, cappelle funerarie e tombe di famiglia realizzate all'interno dei cimiteri comunali (rif CAPO XV D.P.R. 10/09/1990 n.285 e art.2 Regolamento Regionale 23/05/2006 n.4).
La sepoltura di resti mortali, resti ossei e ceneri consiste nella collocazione degli stessi nei loculi, colombari, cappelle o tombe di famiglia.
Le operazioni di sepoltura comprendono tutte le attività necessarie per il collocamento del feretro nella fossa di inumazione o nel loculo/nicchia oppure il collocamento delle urne contenenti le ceneri o delle cassettine dei resti ossei negli spazi scelti dagli utenti per la loro definitiva conservazione.

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività: trasporto del feretro all'interno del cimitero dal luogo di ricevimento al luogo di sepoltura, scavo della fossa di inumazione e successivo riempimento da eseguirsi parte a mano e parte con mezzo meccanico con la terra di risulta dello scavo, sistemazione dell'area, collocamento e fornitura del cippo di identificazione del defunto, periodico livellamento dei campi e riporti di terra sulle sepolture a seguito dell'assestamento, oppure, apertura e chiusura del loculo o dell'ossario, collocamento del feretro nella fossa o nel loculo, pulizia della zona circostante il luogo di sepoltura, fornitura del materiale d'uso necessario (mattoni, cemento, sabbia, lastre di chiusura dei loculi, ecc.) e ogni altra attività necessaria all'effettuazione delle sepolture.
In caso di collocamento in ossario o cinerario comune, compete alla Società anche l'effettuazione delle operazioni di sversamento delle ceneri e delle ossa.
Per le tombe di famiglia le operazioni da svolgere si differenziano in base alla tipologia della tomba:

- tombe rialzate con accesso diretto ai posti dall'esterno, la tumulazione e le altre operazioni si svolgeranno come per i loculi, mentre lo smontaggio e rimontaggio delle lapidi, cornici, ecc., verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia;
- edicole funerarie con accesso ai posti dall'interno, occorrerà operare all'interno del manufatto, e quindi le operazioni cimiteriali verranno svolte dal personale della società con modalità da valutare di volta in volta, mentre lo smontaggio e rimontaggio delle lapidi, cornici, ecc., verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia;
- cripte funerarie con accesso tramite botola, diretto dall'esterno o posizionato all'interno di edicole funerarie, occorrerà calare il feretro e posizionarlo nel loculo predisposto, mentre l'apertura, la chiusura e la movimentazione delle lapidi verranno effettuati a cura dei titolari tramite ditte di fiducia.

L'arrivo del feretro deve avvenire, di norma, almeno un' ora prima della chiusura del cimitero.
L'esecuzione delle sepolture (tumulazioni e inumazioni) va effettuata in base alle richieste fatte con congruo anticipo dall'Ufficio Cimiteriale Comunale, per tutti i giorni feriali esclusi domeniche e festivi.

Deve essere comunque garantito il ricevimento del cadavere ed il suo deposito in attesa della sepoltura in caso di ritardo o di maltempo.
Non si effettuano sepolture nel giorno di domenica e nei giorni festivi, salvo eventuali casi di forza maggiore. Resta salva la facoltà del Comune di stabilire, con propri provvedimenti, una diversa organizzazione degli orari di sepoltura; in tal caso la Società sarà tenuta a rispettare le disposizioni impartite, fatto salvo il diritto di chiedere un adeguamento del canone a compensazione degli eventuali costi emergenti.

Art. 37 - Esumazioni ordinarie in campo comune e campo bimbi.
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione (rif. CAPO XVII D.P.R. 10/09/1990 n.285 e art.3 Regolamento Regionale 23/05/2006 n.4).
Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
Le operazioni relative alle esumazioni comprendono:

- la delimitazione delle aree di scavo per prevenire pericoli agli utenti del servizio cimiteriale;
- lo spostamento delle lapidi ed elementi decorativi vari;
- lo scavo della fossa con escavatore fino alla cassa ivi sepolta, la pulizia del coperchio e l'apertura della stessa;
- la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere. In caso di completa mineralizzazione dovrà provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei e alla collocazione in idonea cassettina di zinco da parte dei familiari, conforme alle prescrizioni dell'art.36 D.P.R. 10/09/1990 n. 285, qualora vi sia richiesta dei familiari per la tumulazione dei resti ossei in colombaro o in altra sepoltura già in concessione; in assenza di indicazioni e di fornitura della cassettina da parte dei familiari le ossa dovranno essere collocate in apposito sacco provvisto di identificazione esterna per il deposito temporaneo presso il cimitero, e versate in ossario comune in caso di assenza o disinteresse dei familiari trascorso almeno un anno dalla data di esumazione, su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali. In caso di resti non mineralizzati dovrà provvedersi alla

raccolta dei fenomeni cadaverici trasformativi e alla loro collocazione in feretro idoneo in relazione al tipo di trattamento successivo (cremazione, reinumazione);
- il recupero di eventuali oggetti presenti sui cippi o all'interno dei feretri e la loro consegna ai familiari del defunto;
- la sistemazione delle aree di scavo e il trattamento del terreno con prodotti adeguati al ripristino delle condizioni idonee a favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Le operazioni dovranno essere eseguite in base alla programmazione effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale comunale, da comunicare almeno 2 mesi prima dell'inizio operazioni.
Le esumazioni dovranno essere effettuate per ciascun campo di inumazione, partendo dall'inizio della prima fila e proseguendo per quella successiva al termine di ogni fila.
I materiali di risulta dovranno essere depositati nel luogo idoneo allo scopo presso le strutture cimiteriali, per il relativo ritiro da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
Gli avvisi alla cittadinanza saranno pubblicati ed eseguiti a cura dell'ufficio cimiteriale, che resterà l'unico titolare dei rapporti con i familiari dei defunti.

Art. 38 - Esumazioni straordinarie.
Le esumazioni straordinarie dovranno essere eseguite solo se espressamente autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale.
Oltre alle operazioni precedentemente descritte la Società dovrà:
- curare che le operazioni si svolgano nella maggiore riservatezza possibile, al riparo dallo sguardo di curiosi o utenti del cimitero;
- assicurarsi che gli operatori utilizzino tutti i D.P.I. necessari alla prevenzione dai rischi biologici, tossici e per la prevenzioni di lesioni cutanee o di infortuni;
- rispettare pedissequamente le istruzioni impartite daIl'A.S.L., dall'Autorità Giudiziaria e dal responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie o straordinarie
L'estumulazione ordinaria è quella eseguita alla scadenza della concessione cimiteriale.
L'estumulazione straordinaria, di norma richiesta dagli aventi titolo, è quella eseguita prima della scadenza della concessione per riduzione, inumazione, cremazione, trasferimento in altra sepoltura ecc, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
Il servizio consiste nell'apertura del loculo/nicchia di tomba e nel prelievo del feretro, della cassettina ossario o dell'urna cineraria, nel trasporto alla camera mortuaria o al luogo di successiva definitiva sepoltura.
Rientrano nell'attività le operazioni di verifica del feretro, eventuale apertura dello stesso e riduzione dei resti qualora interamente scheletrizzati, ovvero il suo collocamento in altro apposito contenitore in caso di mineralizzazione incompleta.
Al termine dell'operazione dovrà provvedersi alla raccolta e conferimento dei materiali di risulta come indicato nel precedente articolo 33.

Art. 40 - Sostituzione feretro a richiesta
Trattasi delle operazioni di sostituzione dei feretri di resti mortali estumulati, qualora non idonei per la successiva cremazione o inumazione; le operazioni consistono nella apertura del feretro originario, nella asportazione completa del coperchio e della parte superiore dell'involucro in zinco, nello spostamento dei resti mortali nel nuovo feretro, solitamente in cellulosa biodegradabile e idonea per la cremazione, all'occorrenza provvisto di involucro biodegradabile interno di tenuta, nella chiusura del feretro e apposizione della targhetta di identificazione (per inumazione o cremazione) o apposizione dei dati identificativi del defunto sull'esterno del feretro (per cremazione) . L'operazione comprende l'uso dei D.P.I. da parte degli operatori, l'utilizzo di ogni attrezzatura utile ad agevolare l'operazione, la successiva pulitura e igienizzazione delle attrezzature usate e dei locali, la raccolta del vecchio feretro e il suo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 41 -Indicazioni generali per lo svolgimento del servizio.
Le attività sopra elencate dovranno essere svolte con le modalità sopra e sotto indicate, fermo restando che il Responsabile del servizio cimiteriale potrà impartire ulteriori direttive e/o indicazioni necessarie ad assicurare la qualità del servizio reso.
Nel caso delle esumazioni/estumulazioni, per la verifica dello stato di mineralizzazione del cadavere, almeno due degli operatori impiegati devono aver conseguito l'attestato a seguito del corso per necrofori organizzato dall' A.U.S.L.
Tutte le attività dovranno essere effettuate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2008 da un numero minimo di operatori che dovrà tenere conto della complessità dell'operazione, del peso del feretro, dell'eventuale possibile utilizzo di macchinari e attrezzature.
Gli operatori dovranno sempre tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, dei dolenti e di massimo rispetto dei riti, delle usanze e dei costumi di tutti i fruitori del servizio cimiteriale. Dovranno inoltre mantenere un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti dei defunti, in particolare nel momento in cui ne maneggiano i feretri e/o i resti risultanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione.

TITOLO I - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto dell'appalto
Art. 2 Durata dell'appalto
Art.3 Luogo di esecuzione dell'appalto
Art. 4 Ammontare dell'appalto
Art. 5 Modalità di affidamento dell'appalto
Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto
Art. 7 Requisiti di affidamento del servizio
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto
Art.9 - Subappalto
Art. 10 Conoscenza delle condizioni di appalto. Obbligo del sopralluogo
Art. 111 Consegna e inizio delle prestazioni
Art. 12 Pagamenti.
Art. 13 - Cauzione Provvisoria
Art. 14 Cauzione definitiva
Art. 15 Criteri di valutazione
Art. 16 Coperture assicurative
Art. 17 Obblighi ed oneri dell'esecutore
Art. 18 Personale impiegato
Art. 19 Clausola sociale
Art. 20 Attrezzature e materiali impiegati nell'esecuzione del servizio
Art. 21 Uso del logo aziendale
Art. 22 Verifica delle prestazioni
Art. 23 Sicurezza
Art. 24 Norme generali di sicurezza
Art. 25 Cessione del contratto e cessione dei crediti.
Art. 26 Penali
Art. 27 Definizione delle controversie e foro competente
Art. 28 Risoluzione del contratto
Art. 29 Esecuzione in danno
Art. 30 Recesso
Art. 31 Spese contrattuali, imposte, tasse

TITOLO II - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 32 Organizzazione del personale
Art. 33 – 31/1 – 31/2 Consistenza del servizio
Art. 34 Mezzi ed attrezzature del servizio
Art. 35 Rifiuti cimiteriali

Art. 36 Sepoltura di cadaveri, ceneri, resti mortali e resti ossei
Art. 37 Esumazioni ordinarie in campo comune e campo angeli
Art. 38 Esumazioni straordinarie
Art. 39 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
Art. 40 Sostituzione feretro a richiesta
Art. 41 Indicazioni generali per lo svolgimento del servizio

==========